



Antonio Ingolia

(professore associato di Diritto Canonico ed Ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Palermo)

Un altro precursore di Francesco Scaduto: Giuseppe Ingolia *

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. L'attività accademica - 3. Il metodo d'insegnamento - 4. Influenze sugli orientamenti enunciati dallo Scaduto. Conclusioni.

1 - Premessa

Non occorre, oggi, spendere troppe parole per dimostrare – tanto esso appare ormai acclarato – il contributo offerto dalla scuola fiorita in seno alla Cattedra di diritto canonico dell'Università di Palermo durante il XIX secolo all'evoluzione della scienza ecclesiasticistica e all'enunciazione del suo moderno metodo di studio¹.

Studiosi come Catalano e Bordonali hanno infatti in successivi lavori messo in luce l'importanza del magistero e dell'attività accademica dei maggiori esponenti di detta scuola, il cui orientamento scientifico e metodologico verrà a coincidere, qualche tempo dopo, quasi simmetricamente con i presupposti programmatici enunciati da Francesco Scaduto, che tanta parte ebbe, com'è noto, nel rinnovamento del diritto ecclesiastico in seguito al suo ripristino come insegnamento ufficiale nelle facoltà giuridiche delle nostre Università.

È merito di queste ricerche, in particolare, l'aver rilevato proprio nelle prime decadi dell'Ottocento la presenza nella *Reale accademia*

* Contributo destinato alla pubblicazione negli Atti del convegno su "Il contributo di Francesco Scaduto alla scienza giuridica" (Palermo, 18 -19 febbraio 2005) per i tipi della Cedam.

¹ L'aspetto è stato quasi completamente chiarito attraverso una analisi che conta ormai diversi scritti specifici, tra i quali meritano di essere ricordati quelli di G. SAVAGNONE, *La Cattedra di diritto canonico a Palermo nella prima metà del secolo XIX*, in il *Dir. eccl.*, III, 1967, p. 266 e ss., e di G. CATALANO, *Contributi siciliani agli studi di diritto ecclesiastico*, in AA.VV., *La presenza della Sicilia negli ultimi cento anni*, II, Palermo, 1977, p. 1044 ss. (ora anche in ID., *Tra storia e diritto*, Soveria Mannelli, 1984, p. 157), che a loro volta hanno costituito la base per i recenti lavori di I.C. IBAN, *En los orígenes del Derecho Ecclesiástico*, in *Boletín Oficial del Estado*, Madrid, 2004, e di S. BORDONALI, *Note e ricordi sull'insegnamento di Diritto canonico ed ecclesiastico*, in *La Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo*, a cura di G. Purpura, Palermo, 2007, p. 235 ss..



palermitana (ormai definitivamente trasformata in una “*Università degli studij*”²) di un cospicuo stuolo di giuristi che, prima dunque dello Scaduto (e di quello che è ritenuto come il suo manifesto o atto programmatico³), sotto la spinta di specifiche esigenze storiche e politiche di segno giurisdizionalista, furono dediti allo studio sistematico delle norme emanate “dalla civile potestà in materia ecclesiastica” condotto tenendo conto delle istanze dell’ordinamento secolare e sfociato nella produzione di diverse opere organiche concernenti il “diritto pubblico ecclesiastico siculo”⁴.

Opere, queste ultime, che offrono nel loro complesso una testimonianza del valore dei giuristi di detta scuola, nel cui pensiero si preparava una scienza giuridica distinta dall’antico ceppo del *ius canonicum* e i cui contorni, benché fossero di là da definirsi, si erano venuti precisando proprio grazie al loro contributo. Non a caso, tra le opere conosciute dallo Scaduto e citate nella sua prolusione del 1884, v’è quel *Codice Ecclesiastico Siculo*, opera del palermitano Andrea Gallo⁵, che viene additato come un testo lungimirante, di stampo non curialista, in grado di reggere pienamente il confronto con gli studi europei più moderni ed attuali di diritto ecclesiastico vero e proprio.

A questo filone della letteratura giuridica siciliana possono ricondursi diversi altri lavori⁶ (oltre a quello indicato da Scaduto nella sua nota prolusione), come quelli del Crisafulli o del Ragusa⁷, la

² Va ricordato che la Reale Accademia degli Studi, istituita a Palermo nel 1778, venne trasformata in Università degli Studi “con potestà cioè di conferire titoli dottorali” solo nel 1806. Per queste ed altre notizie cfr. il recente lavoro di O. CANCELILA, *Storia dell’Università di Palermo dalle origini al 1860*, Firenze, 2006.

³ Si tratta, com’è risaputo, della “prolusione palermitana” letta nel 1884 da Francesco Scaduto con l’occasione del ripristino dell’insegnamento universitario del diritto ecclesiastico dopo la sua progressiva estinzione e pubblicata sotto al titolo “*Il concetto moderno del Diritto ecclesiastico*”. Fondamentale è al riguardo lo studio di G. CATALANO, *La problematica del diritto ecclesiastico ai tempi di Francesco Scaduto e ai nostri giorni*, ora in Id., *Tra storia e diritto*, cit., p. 171 ss.; per ulteriori approfondimenti, v., più di recente, il lavoro, assai ricco di notizie storiche e bibliografiche di I.C. IBAN, *En los origines del Derecho Ecclesiastico*, cit..

⁴ Cfr. M. CONDORELLI, *Stefano Di Chiara ed il giurisdizionalismo siciliano*, in C.S. DI CHIARA, *Opuscoli sul diritto pubblico ecclesiastico e sulla letteratura del medioevo in Sicilia*, Reggio Calabria, 1971, p. XI.

⁵ Questi era uno tra gli allievi del DI CHIARA che della scuola canonistica palermitana può dirsi per unanime giudizio il suo più illustre esponente.

⁶ Per una completa rassegna della pubblicistica siciliana in esame cfr., in particolare, l’appendice bibliografica (“*Note illustrative*”) al citato lavoro di G. Catalano, *La problematica del diritto ecclesiastico ai tempi di Francesco Scaduto e ai nostri giorni*, p. 207 ss; e dello stesso, *Contributi siciliani agli studi di diritto ecclesiastico*, cit., p. 160 ss..

⁷ Per ragguagli sulle opere di questi autori v. *supra*, n. 6.



maggior parte dei quali riguardava specificatamente la situazione interna del *Regnum Siciliae* e l'istituto della Legazia Apostolica, i quali malgrado la caratterizzazione localistica, legata come accennato alle condizioni storiche dell'isola, acquistarono un'ampiezza ed una portata scientifica difficilmente rintracciabili nella produzione di altre scuole coeve del resto d'Italia, dove invece gli studi del settore "erano giunti a quasi totale decadenza"⁸ (essendo rimasti per lo più legati alla ripetizione passiva di schemi propri della canonistica di curia).

Tuttavia, la produzione scientifica non costituisce l'unico merito degli studiosi siciliani di cui stiamo discorrendo, dovendosi anche far risaltare l'impegno da essi profuso nel settore propriamente didattico in cui lasceranno tracce significative, anticipando talora nei contenuti e nel metodo ciò che oggi costituisce una peculiarità dell'insegnamento del diritto ecclesiastico dello Stato.

E difatti, parallelamente alla loro produzione scientifica, questi continuatori di insigni maestri locali del passato (uno tra i primi fu nel Settecento l'anticurialista Domenico Cavallari⁹) svilupparono una intensa attività accademica cui essi attesero con metodo innovativo che si indirizzava verso una esposizione (sebbene, come detto, in chiave giurisdizionalista) delle norme di origine civile in materia ecclesiastica, in forma non solo istituzionale, e della quale rimangono tracce importanti in alcune fonti archivistiche, giacenti nel fondo della Commissione suprema della pubblica istruzione ed educazione in Sicilia custodito presso l'Archivio di Stato di Palermo (e che molta luce sono ancora suscettibili di gettare sulle vicende della Cattedra di diritto canonico, al tempo in cui risultava annessa alla locale facoltà di teologia¹⁰).

⁸ Non mancano anche altrove figure di spicco, come ricorda il Savagnone, per il quale "una eccezione era rappresentata dal Piemonte, dove prima il Nuytz, poi il Pateri, che si succedettero nella cattedra di Torino, furono personalità scientifiche di notevole rilievo" (*La cattedra di diritto canonico*, cit., p. 267); sull'attività accademica del Nuytz, più di recente, v. I.C. IBAN, *En los origines del derecho ecclesiastico*, cit., p. 43.

⁹ Sull'importanza di questo autore e sull'influsso da essa spiegato sul giurisdizionalismo siciliano dell'ultimo settecento cfr. M. CONDORELLI, op. ult. cit., p. XI.

¹⁰ Non va trascurato di dire che quella di Palermo fu in effetti la prima tra le Università siciliane ad avere istituito all'interno della Facoltà teologica una Cattedra di diritto canonico. A partire dal Regolamento del 1841 il detto insegnamento venne inserito nei programmi di studio anche delle Facoltà teologiche di Messina e Catania. In precedenza, in queste due ultime Università la Cattedra di diritto canonico era annessa alla Facoltà giuridica. Solo successivamente, e cioè con l'estensione alla Sicilia della Legge Casati del 17 ottobre 1860, l'insegnamento entrò a far parte della Facoltà giuridica di Palermo. Per queste ed ulteriori notizie, cfr., in particolare, G.



2 - L'attività accademica

Prima il Catalano e dopo il Bordonali , come già accennato, hanno dato in distinti studi relazione della gran parte dei citati documenti archivistici mettendo in luce i rilevanti apporti storici di codesto materiale, dal quale appunto hanno tratto notizie molto dettagliate sui personaggi che diedero lustro alla cattedra palermitana nel periodo considerato¹¹.

Fra tutti questi, a distaccarsi è il canonico Stefano Di Chiara la cui produzione scientifica ebbe eco non solo in patria (ne è testimone il francese Gregoire¹²) e le cui idee destarono l'interesse dei suoi contemporanei. E difatti, delle sue qualità di giureconsulto e dell'importanza delle sue posizioni, inclini più a riconoscere i diritti dello Stato che quelli della Chiesa, si accorsero i siciliani che gli affidarono la difesa nella nota controversia che opponeva il Re di Sicilia al Pontefice a proposito della giurisdizione sulla chiesa di S. Maria di Troina che "fu la primaria real Cappella di Sicilia".

Il contributo di Di Chiara alla scienza del diritto ecclesiastico è espressa in molte opere fra le quali merita però di essere menzionato il "Discorso sul diritto pubblico ecclesiastico siculo" che oltre ad avere avuto "larga notorietà e diffusione", costituisce una delle più rilevanti e più complete sintesi del diritto ecclesiastico vigente nell'isola, seguita solo da quella, certamente meno pregevole del Giampallari che invano tenterà a suo tempo di salire nella cattedra che era stata del Di Chiara¹³.

SAVAGNONE, *La cattedra di diritto canonico a Palermo*, cit., p. 267; nonché G. CATALANO, "Note illustrative", cit., p. 193.

¹¹ Allo studio di G. CATALANO su "La problematica del Diritto ecclesiastico", cit., e pubblicato nel 1965, si ricollega quello più recente di S. BORDONALI citato *retro* alla nota 1.

¹² Il rilievo è di G. MARZO-FERRI (*Cenni sulla vita e le opere del can. Stefano Di Chiara*, in *Opuscoli editi inediti e rari sul diritto pubblico ecclesiastico e sulla letteratura del medio evo in Sicilia del can. Stefano Di Chiara*, a cura di Ag. GALLO, Palermo, 1855, p. XXVIII), per il quale "la fama che a buon diritto avea acquistato come profondo storico e canonista siciliano non si trattenne nei limiti della nostra isola. Le più cospicue città del continente come Parigi e Napoli ammirarono le sue opere. Che fu ammirato in Parigi ben si rileva da un'opera del chiarissimo Gregoire, il quale facendo parola della sua opera dice: che l'opera del Di Chiara potea proibirsi , ma non potea confutarsi". Sul punto cfr. anche G. CATALANO, *Contributi siciliani*, cit., p. 163.

¹³ Anche il Giampallari, aspirante alla morte del Di Chiara alla Cattedra di diritto canonico, era stato autore di un "Diritto ecclesiastico siculo" in quattro volumi (Palermo, 1828) che, a giudizio del Savagnone, (*La cattedra di diritto canonico*, cit., p. 274) si rivela nondimeno "farraginoso e pieno di dispute erudite prive di qualsiasi valore".



Ma sono soprattutto la sua attività di docente, iniziata come ricorda il proprio biografo nel 1807 allorché “il Re stesso ordinò che fosse egli eletto a professore senza concorso”¹⁴, e la superiorità del suo metodo di studio, che hanno consacrato in patria la celebrità del Di Chiara e influito profondamente sui suoi allievi.

Degli allievi diretti del Di Chiara viene ricordato (più per le vicende concorsuali di cui fu protagonista che per la sua produzione scientifica) il canonico Michele De Michele che giunse ad occupare la cattedra dopo un concorso bandito nel 1837, e che egli stesso aveva ricoperto interinalmente per l’età avanzata del maestro Di Chiara. Volendo cogliere alcuni degli eventi che segnarono l’ascesa accademica del De Michele le indicazioni più significative si possono avere da ciò che accadde alla morte del Di Chiara e alla vacanza della cattedra che quest’ultimo ricopriva: questa, come si è accennato, venne messa a concorso e ad esso si presentarono parecchi candidati provenienti da tutta l’isola. In tale occasione il De Michele avanzò la propria candidatura sostenendo nella sua istanza di “essere stato sostituito di diritto canonico nella Regia Università di Studij, che indefessamente ha sostenuto per lo spazio di cinque anni, dopo essere stato approvato dal Governo con venerata ministeriale del 7 aprile 1836” senza allegarvi alcuna opera o pubblicazione¹⁵.

La decisione di procedere all’assegnazione della cattedra seguendo la regola del merito anziché quella delle pubblicazioni condusse la commissione ad orientarsi in favore del De Michele, al quale in effetti non si ascrive alcuna opera e di cui si sa però che “spiegava le Istituzioni di diritto ecclesiastico del Selvaggi con note di Di Chiara”.

Meno nota invece la figura del sac. Giuseppe Ingoglia il quale fu anch’egli professore “sostituito” di Di Chiara nella Cattedra di diritto canonico fino al 1831, anno nel quale, come detto, gli succedette Michele De Michele, e di cui si sa che nell’adempimento di tale incarico “aveva riscosso un notevole successo tanto da spingere gli studenti a chiedere la pubblicazione delle sue lezioni”¹⁶.

Questi, trapanese di origine, venne ordinato sacerdote ed ascritto al clero locale nel 1828, ed ottenne il detto incarico presso l’Università di

¹⁴ Cfr. il già citato G. DI MARZO-FERRI (*Cenni sulla vita e le opere*, cit., p. XXVII).

¹⁵ V. Archivio di Stato di Palermo, Fondo Commissione di Pubblica istruzione, filza n. 495, Istanza autografa del De Michele datata 28 marzo 1837.

¹⁶ V.G. SAVAGNONE (*La cattedra di diritto canonico*, cit., p. 272), il quale precisa che avendo “il De Michele nella sua domanda di ammissione al concorso dichiarato di avere tenuto la carica per cinque anni, è chiaro che proprio il 1831 fu l’ultimo anno in cui l’Ingoglia prestò la sua opera” (Ivi).



Palermo, quando aveva ventiquattro anni. Neppure del *curriculum* dell'Ingoglia si hanno notizie dettagliate¹⁷, mentre è noto che egli dettò un corso di lezioni sul "diritto pubblico ecclesiastico" e che fu autore di alcuni studi che dimostrano una certa ampiezza di interessi concernenti soprattutto la letteratura e la storia patria, tra cui si segnala un opuscolo elogiativo del Monarca pubblicato a Palermo nel 1878¹⁸.

Significativo, quindi, risulta il materiale solo parzialmente noto (e fino ad oggi trascurato), che riguarda l'attività accademica di quest'ultimo e che giace nel menzionato fondo della Commissione per la Pubblica istruzione in Sicilia: esso concerne, in ispecie, la petizione che gli allievi dell'Ingoglia rivolsero al presidente di tale organismo per ottenere la pubblicazione delle lezioni del loro docente a spese dell'Università¹⁹.

Il manoscritto merita di essere però conosciuto nella sua interezza e riportato alla luce di una più attenta considerazione storiografica, non solo per il suo evidente significato biografico. Esso, assume anche il valore di una fonte di prima mano per la migliore conoscenza della storia della scuola di diritto canonico fiorita in seno a quell'Università e di cui l'Ingoglia era esponente; e così pure di una testimonianza dei traguardi e degli alti meriti da essa conseguiti sul piano propriamente didattico nel settore degli studi ecclesiastici.

3 - Il metodo d'insegnamento

L'esistenza della petizione era come s'è accennato nota anche se non era stato finora oggetto di pubblicazione nella sua interezza e recensita in modo adeguato²⁰.

Vale la pena, quindi, riportarne un ampio stralcio, riproducendolo nella sua stesura originaria senza cioè aggiornarne o modificarne la punteggiatura, né la sintassi:

"Avendo in quest'anno che va a terminare intese con somma soddisfazione ed appari di profitto le lezioni di diritto canonico recitate dal nuovo sostituto sac. D. Giuseppe Ingoglia lo che chiaro ha dimostrato il grandissimo numero de' studenti accorsi a quello studio, ed avendo questo

¹⁷ Per le notizie biografiche si è attinto alle testimonianze documentali ed a ricordi familiari da valutarsi, questi ultimi, con estrema cautela.

¹⁸ G. INGOGLIA, *Elogio funebre di S.M. Vittorio Emanuele II Re d'Italia*, Palermo, 1878.

¹⁹ In Archivio di Stato di Palermo, Fondo, cit., filza n. 495.

²⁰ Questa fonte documentaria inedita è stata di recente adoperata, ma solo parzialmente, da O. CANCELILA, *Storia dell'Università di Palermo dalle origini al 1860*, cit., p. 412.



bravo Professore con somma avvedutezza trattato con un ordine tutto proprio e profittevolissimo la materia del diritto canonico, sponendo appartatamente tutto quello che riguarda il nostro diritto Municipale, aggiungendo utilissimo confronto delle materie canoniche alle civili, ove avvedutamente faccia al bisogno, né ancora defraudandoci delle ultime riforme del Concordato come del nuovo sistema, ha con questo metodo chiamato a questo studio somma attenzione, facendone conoscere il bisogno ed i vantaggi; anzi agevolando con somministrarci in iscritto tali chiarimenti”.

Anche a costo di sopravvalutare l'autorità documentaria del testo rinvenuto, si deve riconoscere che un punto qualificante dell'attività docente dell'Ingoglia riguardava la metodologia di cui egli tendeva a valersi nella esposizione sistematica del diritto canonico. Egli non solo affianca, infatti, lo studio delle fonti canoniche a quelle civili; ma insieme e nello stesso contesto didattico espone la disciplina che noi oggi definiremmo del diritto ecclesiastico civile o del diritto "municipale" e statutale "circa sacra". Altro dato non meno importante riguarda l'illustrazione delle coeve norme concordatarie che, com'è noto, avevano contenuto, attraverso la conferma di antiche prerogative connesse all'istituto della Legazia Apostolica, entro ambiti meno conflittuali i rapporti tra lo Stato e la Chiesa. Anche se nel testo si fa unicamente cenno alle "ultime riforme del Concordato" è intuibile, infatti, che le norme pattizie cui faceva riferimento l'Ingoglia riguardassero non solo il Concordato del 1728, concluso dal delegato regio Pietro Perelli e Benedetto XIV, di cui secondo il Gallo²¹ (anche questi contemporaneo di Ingoglia) si può dire che ottenne "il migliore ordinamento della Legazione Apostolica" ed il riconoscimento ai Sovrani di Sicilia di ampi poteri di giurisdizione in materia ecclesiastica, tra cui quello di collazione dei vescovadi e quello di decidere "le cause criminali, di gravame e di appellazione degli ecclesiastici e di alcuni esenti della giurisdizione dei vescovi, nonché le cause dei regolari, monaci e monache"; ma anche del cosiddetto Concordato di Terracina del 1818 con cui tali diritti giurisdizionalisti erano in parte venuti meno e restituiti alle competenze dei vescovi "del Napoletano e della Sicilia", i quali continuavano ad essere di nomina regia anche se "il Pontefice riservava a sé la facoltà di assumere informazioni sulle persone che dovevano essere nominate, le quali non potevano esercitare la loro autorità se prima non ottenevano l'istituzione canonica"²².

²¹ Ag. GALLO, *Opuscoli editi inediti e rari sul diritto pubblico ecclesiastico*, cit., p. VIII.

²² Per un esame più dettagliato di tale Concordato cfr., fra gli altri, F. RUFFINI, *Relazioni tra Stato e Chiesa*, ried. a cura di F. MARGIOTTA BROGLIO, Bologna, 1974, p. 224.



Sotto questo profilo, quindi, le posizioni dell'Ingoglia sono affini a quelle del maestro Di Chiara, il quale ultimo, come sopra s'è visto, sapientemente coniugava nel suo insegnamento in base alla loro correlazione, le norme dei canoni alle fonti emanate dai poteri pubblici in materia ecclesiastica (dove il titolo della sua opera maggiore che verte appunto sul "Diritto pubblico ecclesiastico" e nella quale egli, come rileva il Catalano, mostra "una conoscenza appropriata delle fonti del diritto ecclesiastico vigente" fra le quali ricorda "accanto ai sacri canoni ricevuti nell'isola, le leggi dei Sovrani, i decreti dei regi visitatori delle chiese" e non da ultimo "le norme concordatarie e le costituzioni sinodali"²³).

Nessun dubbio poi vi è che gli autori della petizione fossero stati ispirati da qualcuno che, come il suo maestro, poteva avere a cuore la carriera accademica dell'Ingoglia, né da questi medesimo. È certo infatti che si resero diretti promotori dell'iniziativa, in quanto essi stessi affermano "di non essere, in ciò dimandare, smossi da spirito di parte, ma dal proprio interesse, essendo peraltro alla massima parte il detto professore sconosciuto, giacché da poco in qua è venuto ad abitare questa Capitale"; mentre l'unica loro aspirazione era quella di colmare, attraverso la pubblicazione delle lezioni, una lacuna incoraggiando "il suddetto professore a rendere di comun dominio le tanto utilissime fatiche ai professori di diritto, i quali restano sovente imbarazzati dal non sapere le tante modificazioni a cui va soggetto il diritto canonico nel nostro Regno".

4 - Influenze sugli orientamenti enunciati dallo Scaduto. Conclusioni.

Rileggendo il citato testo, quel che desta interesse è la singolare coincidenza tra l'indirizzo metodologico seguito dall'Ingoglia (affine, come si è visto a quello del Di Chiara, ed agli altri esponenti della scuola palermitana) e quello proposto alcuni anni dopo dallo Scaduto per lo studio della nuova disciplina. Colpisce, in ispecie, la presa di distanza da un insegnamento del diritto canonico tutto incentrato sulle ragioni del potere spirituale e l'allargamento dell'ambito di tale disciplina alle norme civili e, in generale, a quelle che non sono di esclusiva emanazione della Chiesa.

E qui sta forse l'attrattiva spiegata sugli studenti e l'efficacia dell'insegnamento di questi studiosi: l'aver essi saputo affrontare l'esposizione della disciplina che era oggetto del loro insegnamento accademico senza quelle limitazioni che derivano da uno studio che

²³ G. CATALANO, op. ult .cit., p. 163.



prende le mosse unicamente dalle istanze della Chiesa, pur nel quadro di una esposizione sistematica della normativa di quest'ultima.

Malgrado questi importanti punti di contatto, non mancano però tra i due differenze di un certo rilievo, dovute soprattutto al diverso clima storico e politico in cui era maturata quella precedente esperienza. Distante è, ad esempio, la visione dei rapporti tra potere civile ed ecclesiastico di quanti furono preposti alla cattedra palermitana di diritto canonico da quella che sarà fatta propria dallo Scaduto: l'una, protesa ad affermare il rilievo pubblicistico della Chiesa, secondo le idee correnti nella scuola palermitana e contigue a quelle tradizionalmente giurisdizionaliste dei cultori siciliani del diritto ecclesiastico; l'altra, invece, decisamente ancorata alla teoria allora in voga per cui la Chiesa veniva considerata "alla stregua di una associazione privata"²⁴.

La distanza rispetto alle posizioni espresse in materia dallo Scaduto dipende da vari fattori, primo fra i quali è l'essere ancora nella prima metà dell'Ottocento e fino all'annessione della Sicilia nel nuovo Regno unitario, il diritto canonico considerato dai suoi cultori siciliani come un ramo del diritto pubblico dello Stato, anche quando questi ultimi erano nella maggior parte dei casi membri del clero, i quali "riconoscevano nel Sovrano il Legato nato del Pontefice" e tendevano di conseguenza "a conciliare il rispetto per la gerarchia della Chiesa con un rigoroso giurisdizionalismo"²⁵.

Non va dimenticato infatti che quelli erano anni in cui una parte non esigua degli esponenti della gerarchia ecclesiastica in Sicilia era di nomina regia, ed era dunque logico che essi, pur ossequiosi al potere del Pontefice, difendessero gli interessi della Corona, ritenuti talora prevalenti su quelli del Papato. Ci basti ricordare che gli stessi docenti dell'Università di Palermo venivano non di rado scelti tra quanti si distinguevano per la loro fedeltà alle istituzioni della monarchia, come risulta anche nel caso del Di Chiara che venne nominato dal Re per la fama dei suoi scritti favorevoli ai diritti "circa sacra" della Corona, e che egli fu del resto anche contestato da Roma, proprio per le sue posizioni al riguardo; di questi è stato infatti detto che "era attaccatissimo per principii e non per sola gratitudine alla real corona".

Non è difficile ipotizzare, quindi, che l'Ingoglia e il Dichiaro (rispettivamente allievo e maestro) avessero, oltre ad una piena sintonia di metodo, una visione comune dei rapporti tra potere spirituale e

²⁴ T. MAURO, *Il diritto ecclesiastico negli orientamenti della didattica*, in AA.VV., *Dottrine generali del diritto e diritto ecclesiastico*, Napoli, 1986, cit., p. 431.

²⁵ G. SAVAGNONE, *La cattedra di diritto canonico*, cit., p. 267.



temporale, e che trattando di ciò, essi serbassero sempre una posizione di particolare riverenza per il Monarca.

E significativo sembra, del resto, che proprio l'Ingoglia, negli ultimi anni della sua vita, prese a stendere un "Elogio funebre di S.M. Vittorio Emanuele II" da lui letto nel Duomo della sua città natia, nel quale traspare il proprio attaccamento alla Corona, anche quando quest'ultima era passata di mano, attraverso i noti eventi risorgimentali, nella persuasione dell'imprescindibilità storica della monarchia per il nuovo Stato italiano.

Un testo quest'ultimo che si segnala anche per la constatazione che gli stravolgimenti della politica legislativa in materia ecclesiastica che si vennero attuando, dopo l'unificazione, in danno delle posizioni della Chiesa, non erano in se stesse ascrivibili alla Corona, e ciò in quanto "se nell'amministrazione della cosa pubblica vi furono errori, non salgono al Re, Egli lealmente e sempre rispettò la volontà nazionale: nel governo rappresentativo un popolo s'ha il governo che si dà, né deve ad altri addebitare errori"²⁶.

Con il che egli non stemperava di certo il proprio giudizio negativo sulle scelte compiute in materia ecclesiastica dallo Stato unitario nello scorcio residuo del secolo, le quali segnarono, come ricordato dal Catalano, il tracollo definitivo della scuola siciliana che era invece rimasta saldamente "legata alla difesa del concetto, non più attuale, di uno Stato dotato di *potestates ac privilegia circa sacra*"²⁷; non però del metodo di insegnamento propugnato da detta scuola, del quale più tardi lo stesso Scaduto continuerà ad avvalersi nell'impostare lo studio del nuovo diritto ecclesiastico civile.

²⁶ G. INGOGLIA, *Elogio*, cit., p. 10.

²⁷ G. CATALANO, *Contributi siciliani agli studi di diritto ecclesiastico*, cit., p. 164.